

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 3 agosto 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (COM(2016) 411)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- la proposta in esame costituisce una "rifusione" del regolamento (CE) n. 2201/2003 (cosiddetto "regolamento Bruxelles II bis"), che costituisce il principale strumento normativo della cooperazione giudiziaria sulle questioni del diritto di famiglia. Esso stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché sulle controversie riguardanti la responsabilità genitoriale (affidamento, visita, protezione del minore) nei casi transfrontalieri. Facilita la libera circolazione delle decisioni e degli altri atti in materia;

- la rifusione è quel particolare strumento legislativo con cui si adotta un nuovo atto giuridico che integra in un unico testo le disposizioni dell'atto iniziale, le modificazioni successive subite dal medesimo e nuove modificazioni sostanziali. Il precedente atto viene abrogato;

- la proposta è stata adottata a seguito della valutazione di efficacia compiuta dalla Commissione europea in base al programma REFIT (COM(2014) 225) e a seguito di 24 pronunciamenti della Corte di giustizia sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003. Non paiono sussistere problemi per quanto riguarda la materia matrimoniale, mentre sono state individuate sei lacune in materia di responsabilità genitoriale;

- più in particolare, le suddette lacune riguardano: 1) la procedura per il ritorno del minore nel caso di sottrazione di minori; 2) il collocamento del minore in un altro Stato membro; 3) il procedimento per dichiarare esecutiva una decisione emessa in un altro Stato membro ("exequatur"); 4) l'esistenza di norme divergenti tra gli Stati membri per quanto riguarda l'audizione del minore; 5) l'effettiva esecuzione delle decisioni sulla responsabilità genitoriali; 6) la cooperazione tra le autorità centrali che devono fornire assistenza;

rilevato che l'atto in titolo reca disposizioni volte ad ovviare alle predette criticità, attraverso:

- procedure più efficienti in caso di sottrazione transfrontaliera di minore da parte di uno dei genitori. I termini applicati alle distinte fasi della procedura di rientro del minore saranno limitati a un periodo di massimo 18 settimane (massimo sei settimane per il trattamento della domanda da parte dell'autorità centrale ricevente, sei settimane per il giudizio in primo grado e sei settimane per il giudizio in appello). La decisione in merito al rientro potrà essere oggetto di un solo ricorso e il giudice dovrà valutare se eseguire nel frattempo la sentenza che ordina il rientro del minore. Nel pieno rispetto della struttura degli ordinamenti giuridici nazionali, sarà garantito che i casi di sottrazione di minore da parte di uno dei genitori vengano discussi presso un numero limitato di organi giurisdizionali, in modo che i giudici possano sviluppare le competenze necessarie (articoli 21-26);

- garanzia di ascolto del minore. Al minore capace di elaborare opinioni proprie sarà garantita l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista in tutti i procedimenti relativi al suo caso (articolo 20). Ciò si applicherà in particolare ai procedimenti sull'affidamento e sulle visite, nonché sul rientro dei minori qualora siano stati sottratti da uno dei genitori;

- esecuzione rapida delle decisioni in altri Stati membri. Nel caso in cui l'esecuzione non avvenga dopo sei settimane, l'organo giurisdizionale informerà l'autorità centrale richiedente dello Stato membro di origine o direttamente il richiedente in merito ai motivi della mancata esecuzione tempestiva (articolo 32);

- migliore cooperazione tra le autorità degli Stati membri (articoli 60 e seguenti). Le nuove norme favoriranno una migliore cooperazione tra le autorità centrali, poiché sono il punto di contatto diretto per i genitori e offrono un sostegno indispensabile ai giudici nell'applicazione delle norme. Inoltre le autorità garanti per i minori saranno maggiormente coinvolte nella cooperazione transfrontaliera,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- la base giuridica è costituita dall'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria per quanto riguarda *“le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali”*. Queste misure, diversamente dalle altre materie riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, sono deliberate con procedura legislativa speciale, che prevede la mera consultazione del Parlamento europea e la decisione all'unanimità del Consiglio;

- il rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità è sufficientemente motivato nella relazione della Commissione europea e non si rilevano, pertanto, profili di manifesta inattendibilità delle valutazioni effettuate;

- considerato, infine, che la proposta in titolo sarà decisa all'unanimità dal Consiglio UE, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un'interlocuzione con il Governo sulla sostanza dei singoli aspetti disciplinati prima che su di essi si prenda posizione formale in seno ai competenti organi legislativi delle Istituzioni europee.

Nadia Ginetti